C/2024/2879

24.4.2024

Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ([1])

(C/2024/2879)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ([2]) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

IMPORTI DI RIFERIMENTO RICHIESTI PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE FISSATI DALLE AUTORITÀ NAZIONALI

BULGARIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

A norma dell'articolo 17 dell'ordinanza concernente i termini e le condizioni per il rilascio dei visti e la determinazione del regime dei visti, adottata con decreto n. 198 dell'11 luglio 2011, ultima modifica il 13 maggio 2022, gli stranieri che intendano ottenere un visto per soggiorno di breve durata sono tenuti a dimostrare di disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti a coprire le spese del soggiorno. Tali fondi devono ammontare ad almeno 50 EUR al giorno per ogni giorno di soggiorno richiesto con la domanda di visto o al loro equivalente in BGN o in un'altra valuta liberamente convertibile, ma non possono essere inferiori a 500 EUR o al loro equivalente in BGN o in un'altra valuta liberamente convertibile. Occorre in alternativa presentare un documento che comprovi il prepagamento di servizi turistici.

Il richiedente deve inoltre disporre delle risorse finanziarie necessarie che gli consentano di provvedere all'alloggio, che non possono essere inferiori a 50 EUR per ogni giorno di soggiorno richiesto con la domanda di visto o al loro equivalente in BGN o in un'altra valuta liberamente convertibile. Occorre in alternativa presentare un documento che comprovi il prepagamento delle notti in un hotel o in una struttura turistica, oppure un invito-dichiarazione di una persona fisica o giuridica bulgara che si impegni a sostenere tutti i costi del periodo di soggiorno dello straniero nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

Il richiedente deve inoltre presentare la prova del possesso dei mezzi finanziari necessari per lasciare il paese, oppure un biglietto di trasporto. Nel caso in cui entri in Bulgaria con un veicolo da lui condotto, il richiedente deve disporre di almeno 100 EUR o dell'equivalente in BGN o in un'altra valuta liberamente convertibile.

A norma dell'articolo 16 dell'ordinanza concernente i termini e le condizioni per il rilascio dei visti e la determinazione del regime dei visti, adottata con decreto n. 198 dell'11 luglio 2011, ultima modifica il 13 maggio 2022, nel presentare domanda per il rilascio di un visto per soggiorno di breve durata a scopo di transito, gli stranieri sono tenuti a fornire una prova che certifichi il possesso dei mezzi finanziari di sussistenza necessari per ogni transito, pari ad almeno 50 EUR o al loro equivalente in BGN o in un'altra valuta liberamente convertibile. Nel caso in cui transiti via terra con un veicolo da lui condotto, il richiedente deve disporre di fondi supplementari pari ad almeno 200 EUR o al loro equivalente in BGN o in un'altra valuta liberamente convertibile.

([1]) Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
([2]) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

LITUANIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

A norma della legge lituana sullo status giuridico degli stranieri, lo straniero che entra nel territorio della Repubblica di Lituania deve provare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti o di fonti da cui attingere per il suo soggiorno nella Repubblica di Lituania, per il ritorno al suo paese o per proseguire verso un altro paese in cui ha il diritto di entrare.

A norma dell'ordinanza del ministro degli Affari esteri del 4 luglio 2023 n. V-227, l'importo dei mezzi di sussistenza di cui deve disporre lo straniero che entra in Lituania è pari a 50 EUR al giorno. Il summenzionato obbligo non si applica ai minori che viaggiano con un familiare adulto.

Lo straniero può altrimenti provare di possedere mezzi di sussistenza sufficienti presentando una lettera d'invito (*Tarpininkavimo raštas/Kvietimas*), in cui la persona che lo invita conferma l'obbligo di assicurare che lo straniero sia adeguatamente alloggiato e mantenuto durante il suo soggiorno.

SPAGNA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 143 del 31.3.2022, pag. 6.

L'ordinanza PRE/1282/2007 dell'ufficio del Primo ministro, del 10 maggio 2007, sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per poter entrare in territorio spagnolo stabilisce l'entità della disponibilità economica di cui devono dimostrare di disporre i cittadini di paesi terzi che desiderano recarsi in territorio spagnolo.

a) Per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10 % del salario minimo interprofessionale lordo (113,40 EUR), o l'equivalente legale in valuta estera, moltiplicato per il numero di giorni che si intende trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell'interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90 % del salario minimo interprofessionale lordo (1 020,60 EUR) o l'equivalente legale in valuta estera, per persona, a prescindere dalla durata del soggiorno previsto.

b) Per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso Stati terzi è necessario comprovare di disporre di biglietti nominativi, non trasferibili e non aperti per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare.

Il cittadino straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici di cui sopra tramite esibizione degli stessi, in caso di denaro contante, o tramite presentazione di assegni certificati, travellers cheques (assegni turistici), lettere di credito o carte di credito, che dovranno essere accompagnate dall'estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornati (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto generati via internet), o di qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente l'importo disponibile sul conto bancario o il credito della carta di credito di cui sopra.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 33 del 10.2.2009, pag. 1.

GU C 36 del 13.2.2009, pag. 100.

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 2.

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.

GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.

GU C 96 dell'11.3.2016, pag. 7.

GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.

GU C 248 dell'8.7.2016, pag. 12.

GU C 111 dell'8.4.2017, pag. 11.

GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.

GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.

GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 6.

GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.

GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7.

GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.

GU C 102 del 24.3.2021, pag. 8.

GU C 486 del 3.12.2021, pag. 26.

GU C 139 del 29.3.2022, pag. 3.

GU C 143 del 31.3.2022, pag. 6.

GU C 258 del 5.7.2022, pag. 13.

GU C 281 del 22.7.2022, pag. 4.

GU C 107 del 23.3.2023, pag. 63.

GU C, C/2023/266 del 19 ottobre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/266/oj.

GU C, C/2023/793 del 9 novembre 2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/793/oj.

GU C, C/2024/1120 del 24 gennaio 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1120/oj.

GU C, C/2024/1951 del 4 marzo 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1951/oj.